

23 APR. 2014

9196 14



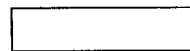
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 21873/2008

Cron. 3186

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Presidente - Ud. 19/02/2014
Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
Dott. ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21873-2008 proposto da:

DECA S.R.L. P.I. 01678480136, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato
PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato NORO MARIA TERESA, giusta
delega in atti;

- ricorrente -**contro**

LINO CAPPELLETTI & FRATELLI S.N.C.;

- intimata -

2014

613

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, PIERDOMINICI ITALO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

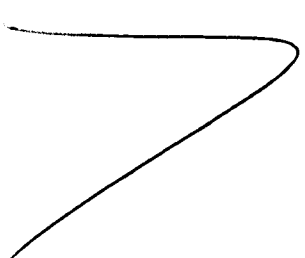
- resistenti con mandato -

avverso la sentenza n. 1010/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2007 r.g.n. 1549/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito l'Avvocato ROSSI GUIDO per delega PROIA GIAMPIERO;

udito l'Avvocato SGROI ANTONINO per delega verbale CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per accoglimento con rinvio.



Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/11/2007 la Corte d'appello di Milano , in riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale notificata a cura dell'INPS alla soc DECA a rl .

La Corte ha precisato che il credito dell'Istituto traeva origine dal verbale degli ispettori dell'istituto del 4/6/04 ,i quali avevano affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e Franco Cappelletti , addetto alle mansioni di gestore e coordinatore del supermercato gestito dalla DECA , sebbene risultasse stipulato tra la stessa DECA e la soc Cappelletti & C , di cui Franco Cappelletti era socio , un contratto di consulenza .

La Corte ha rilevato che dalle dichiarazioni rese da Franco Cappelletti agli ispettori risultavano specificate le mansioni svolte che consentivano di affermare lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e il vincolo di subordinazione , l'indispensabilità del suo lavoro e la sua infungibilità con gli altri soci della soc Cappelletti , il suo ruolo di vertice nell'organizzazione aziendale della DECA e la sovraordinazione rispetto al restante personale ; la continuità e omogeneità del compenso , l'assenza di rischio.

La Corte ha osservato che comunque non sarebbe stato configurabile un contratto d'opera in quanto questo presupponeva un rapporto con una persona fisica e rileva che il contratto era stato stipulato in frode alla legge per non pagare i contributi .

Avverso la sentenza ricorre la soc DECA formulando quattro motivi . La soc Lino Cappelletti & Flli è rimasta intimata . L'Inps ha conferito delega in calce al ricorso notificato .

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art 2700 cc e 116 cpc Censura la sentenza per aver riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato fondando la decisione sul verbale dell'ispettorato nel quale tuttavia si indicava solo l'attività svolta dal Cappelletti senza nessun riferimento all'assoggettamento al potere direttivo della DECA .

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione .Censura la sentenza per avere desunto dalla mera descrizione del contenuto delle prestazioni tratto dal verbale dell'ispettorato lo stabile inserimento del Cappelletti nella organizzazione della DECA , il vincolo di subordinazione , l'indispensabilità e infungibilità della prestazione, la continuità del compenso , l'assenza di rischio , tutte affermazioni meramente apodittiche.

Osserva che la Corte non aveva motivato le ragioni per cui aveva respinto la prova per testi dalla quale potevano desumersi circostanze idonee ad escludere la subordinazione, né aveva considerato le dichiarazioni dello stesso Cappelletti .

Con il terzo motivo la società denuncia vizio di motivazione in quella parte in cui la Corte trae il convincimento della natura subordinata del rapporto anche dalla asserita nullità del contratto di consulenza con la snc Lino Cappelletti per violazione di norme imperative e negozio in frode alla legge.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art 112 cpc per non aver la Corte esaminato le richieste subordinate con le quali aveva lamentato l'erroneità delle somme richieste calcolate sul compenso trimestralmente corrisposto dalla Deca alla soc Cappelletti che era quasi il doppio di quello corrisposto mensilmente dalla snc a Franco Cappelletti. Osserva che la contribuzione avrebbe dovuto essere calcolata in base alla retribuzione stabilita dal CCNL.

I primi tre motivi sono infondati.

Giova premettere sul punto dell'accertamento della controversa natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti che, ai fini della qualificazione di tale rapporto come autonomo o subordinato, è sindacabile, nel giudizio di cassazione, essenzialmente la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto: mentre la valutazione delle risultanze processuali in base alle quali il giudice di merito ha ricondotto il rapporto controverso all'uno o all'altro istituto contrattuale implica un accertamento ed un apprezzamento di fatto che, come tali non possono essere censurati in sede di legittimità se sostenuti da motivazione ed argomenti esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici (cfr tra le tante Cass n 22785/2013).

In relazione alla fattispecie in esame deve rilevarsi che dalla descrizione delle mansioni contenuta nella sentenza emerge che in sostanza il Cappelletti dirigeva il supermercato Despar gestito dalla soc DECA. La Corte d'appello ha evidenziato, infatti, sulla base degli elementi tratti dal verbale ispettivo, che il lavoratore svolgeva mansioni "di controllo del funzionamento generale del punto di vendita Despar, di organizzazione del personale, di controllo della trasmissione degli ordini delle merci, di coordinamento dei capireparto", di promovimento di riunioni annuali al fine di stabilire gli obiettivi, il personale, i costi ed i ricavi. La Corte ha, altresì, sottolineato che pur non avendo un orario di lavoro il Cappelletti era di fatto sempre presente presso il supermercato con conseguente stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.

La dichiarazione resa dal Cappelletti "non ho superiori", può ben essere intesa, come ritenuto dal giudice di merito, come volta ad affermare l'esercizio di funzioni dirigenziali e non soltanto come mancato assoggettamento al potere direttivo della DECA, come affermato da quest'ultima.

Ciò premesso deve rilevarsi che non appaiono fondate le censure formulate dalla ricorrente secondo cui nessuna prova era emersa circa il vincolo di subordinazione del Cappelletti non avendo la Corte territoriale neppure spiegato da dove avesse desunto l'esistenza della subordinazione.

A riguardo va affermato che nel caso di esercizio di funzioni riconducibili a quelle dirigenziali e di svolgimento di attività prettamente intellettuale la subordinazione non si manifesta in fatti o atti particolarmente appariscenti ben potendosi concretare in semplici direttive di massima. Per aversi subordinazione non è necessario, cioè, che il potere direttivo del datore di lavoro si espliciti mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull'attività svolta dal lavoratore, ma l'assoggettamento può realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale, assumendo, invece, particolare rilevanza l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa (cfr Cass. n 18414/2013, 22785/2013, 7517/2012, n 6983/2004).

La ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte non ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale dalla quale avrebbero potuto desumersi elementi che consentivano di escludere la subordinazione e che cioè il Cappelletti non aveva orario, non era inserito in turni di lavoro, non era tenuto a giustificare assenze o malattie, lavorava anche per altri e circa 10/20 volte aveva mandato un sostituto quando era sì era assentato.

Le circostanze oggetto di prova non sono decisive e tali da porre in dubbio le affermazioni del Cappelletti e sulla base delle quali il giudice ha accertato l'esercizio da parte del lavoratore di poteri sostanzialmente dirigenziali, né consentono di escludere la subordinazione.

Deve rilevarsi, infatti, che non sono dirimenti gli eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia e di discrezionalità dei quali il dipendente goda, quali quelli individuati nella specie, aventi carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria senza assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, assumendo, invece, valore determinante la continua dedizione funzionale della energia lavorativa del Cappelletti al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore che ne imponeva la presenza giornaliera presso il punto vendita e l'inserimento stabile nell'organizzazione dello stesso.

Le censure della ricorrente, di cui ai primi due motivi, non sono idonee, pertanto, ad invalidare la decisione impugnata considerato, inoltre, che il verbale ispettivo può anche costituire la sola fonte di prova liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, ^{quando il suo specifico contenuto, con riferimenti unitamente alle altre risultanze istruttorie} ~~unitamente alle altre risultanze istruttorie~~ ^{raccolte o richieste dalle parti} ~~raccolte o richieste dalle parti~~ ^{elementi risulta sufficente e esplicativo di altri mezzi istruttori} ~~elementi risulta sufficente e esplicativo di altri mezzi istruttori~~ ^(Cass. n. 3525/2005, n. 15073/2008) ~~(Cass. n. 3525/2005, n. 15073/2008)~~

Quanto al vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve rilevarsi che detto vizio sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi

della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte. La citata norma non conferisce, infatti, alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Quanto al terzo motivo del ricorso è sufficiente rilevare che l'affermazione della Corte, secondo cui il contratto di consulenza sarebbe nullo per contrasto con norme imperative ovvero per illiceità della causa e dei motivi e dunque anche sotto tale profilo dovrebbe concludersi per la natura subordinata del rapporto di lavoro, costituisce un argomento aggiuntivo restando ben chiaro che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è tratto da ben altri elementi.

Il quarto motivo deve, invece, trovare accoglimento. La Corte territoriale ha, infatti, omesso di motivare, incorrendo nella violazione dell'art 112 cpc, circa il motivo dell'appello incidentale proposto dalla società DECA con il quale veniva eccepito, in subordine, che le somme pretese dall'INPS erano, comunque, errate avendo l'Istituto fatto riferimento al compenso trimestralmente versato da DECA alla soc Cappelletti, somme che, secondo la ricorrente, erano molto maggiori a quanto mensilmente erogato dalla snc Cappelletti a Franco Cappelletti.

Il mancato esame di detto motivo, riproposto in appello come emerge dalla memoria con appello incidentale depositata nel presente giudizio nel rispetto dell'art 369 cpc, impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

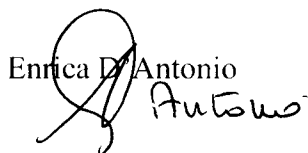
PQM

Accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Roma 19/2/2014

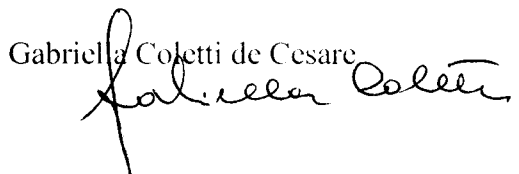
L'estensore

Enrica D'Antonio



Il Presidente

Gabriella Coletti de Cesare





Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, **23** APR. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

